

# INFORMAZIONI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

## DESCRIZIONE

### **Descrizione attività**

Per allevamento di animali (bovini, equini, suini, caprini, ovini, pollame...) si intende l'attività svolta da un imprenditore agricolo correlata in tutto o in parte allo sviluppo del ciclo biologico, senza che necessariamente sussista il collegamento funzionale con il fondo agricolo.

Sono compresi nella definizione di allevamento i maneggi, gli ippodromi e le stalle di sosta.

Quando l'attività si configura come produzione e allevamento di animali produttori di alimenti in azienda, compresa qualsiasi attività connessa con questa, è soggetta all'osservanza ed alle prescrizioni del Reg. (CE) n. 852/2004.

L'allevamento rientra tra le industrie insalubre ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934 e deve essere iscritto all'anagrafe zootecnica nazionale D.P.R. n. 317/1996.

L'allevamento di animali può essere svolto:

- Da un soggetto privato (autoconsumo), in tal caso non ci sono adempimenti da effettuare nei confronti dello Sportello Unico per le Attività Produttive);
- Con finalità imprenditoriali.

L'allevamento può essere allo stato brado, semibrado o stabulato.

E' sempre obbligatoria l'iscrizione dell'azienda all'anagrafe zootecnica nazionale (banca dati nazionale) con attribuzione del codice identificativo aziendale.

### **Requisiti per l'esercizio dell'attività**

Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della società e tutti i soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non devono essere incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del medesimo decreto (antimafia).

### **Requisiti soggettivi per i cittadini stranieri**

Per i soli cittadini non UE, possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

### **Requisiti del locale dove si svolge l'attività**

Nel caso di stalla, la disponibilità di un locale dove esercitare l'attività conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria e di destinazione d'uso dei locali, in conformità con i titoli edilizi esistenti.

### **Come si avvia l'attività**

Per l'avvio dell'attività si applica il regime della SCIA UNICA (Art. 19-bis, comma 2 della Legge n. 241/1990) SCIA+altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche (esempio: SCIA/ Comunicazione

per attivazione industria insalubre – Notifica di allevamenti zootecnici – Notifica ai fini della registrazione art. 6 Reg. CE n. 852/2004) o SCIA CONDIZIONATA (Articolo 19-bis, comma 3 della legge n. 241/1990) SCIA+richiesta di autorizzazione (esempio: SCIA / Comunicazione per attivazione industria insalubre – Notifica di allevamenti zootecnici – Notifica ai fini della registrazione art. 6 Reg. CE n. 852/2004 - Richiesta di AUA).

Occorre quindi, compilare separatamente la SCIA+le altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche o la SCIA+la notifica+la richiesta di autorizzazione, ma trasmetterle in un unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune dove è ubicato l'allevamento, utilizzando se necessario, la modulistica reperibile sul sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) sezione: *Documenti / Modulistica*.

La SCIA UNICA / SCIA CONDIZIONATA va resa in modalità telematica utilizzando il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), accessibile dal sito internet del comune [www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) / *Aree tematiche / SUAP OnLine / Accedi a STAR*, selezionando il codice attività, esempio: **01.41R – Allevamento di animali per la produzione di latte e/o carne (escluso cavalli ed altri equini)**, l'intervento "AVVIO" e gli endoprocedimenti necessari.

La SCIA UNICA o SCIA CONDIZIONATA a seconda dei casi può essere composta da uno o più endoprocedimenti, dando luogo ad una concentrazione di regimi:

**AD COM – 04 – Comunicazione al Sindaco per industria insalubre**

**ASL 16.1 – Allevamenti zootecnici**

**ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (articolo 6 Reg. CE n. 852/2004)**

**A 4.8 – A4 Uso agronomico di effluenti di allevamento e di acque di vegetazione dei frantoi**

**AMB 10.1 - AUA**

Ai quali dovranno essere allegate le richieste / SCIA / comunicazioni relative, unitamente alla documentazione in esse indicata.

**Un gruppo di lavoro ristretto in seno alla Segreteria del Tavolo Tecnico Regionale dei SUAP è al lavoro per rivedere il contenuto di alcuni endoprocedimenti ASL afferenti la materia degli allevamenti di animali e configurare la nuova modulistica, con l'obiettivo di garantire uniformità di procedimento, semplificazione e rispetto della normativa vigente.**

### **Oneri**

Quando vengono attivati gli endoprocedimenti **ASL 90 – Notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE n. 852/2004)** e **ASL 16.1 – Allevamenti zootecnici**

è obbligatorio il pagamento delle prestazioni effettuate dall'Azienda USL.

Il tariffario prevede il pagamento delle seguenti tariffe:

- Codice Z34 – Registrazione imprese del settore alimentare Reg. (CE) n. 852/2004
- Codice Vet 14 – Registrazione allevamenti - apiari

Tariffario consultabile:

[www.citymonte.it](http://www.citymonte.it) / Documenti / Modulistica / Sportello Unico per le Attività Produttive / Modulistica generica, tariffario e conti correnti Azienda USL / Tariffario prestazioni Dipartimento di Prevenzione Azienda USL

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a:**

Azienda USL Toscana Sudest - Zona Aretina

Ospedale San Donato (ingresso dalla 4a scala antincendio)

Via Nenni, 20 – 52100 Arezzo

Orario: 9:00-13:00

Telefono 0575 255989

E-mail PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Quando viene attivato l'endoprocedimento **AMB. 10.1 – AUA** è obbligatorio il pagamento degli oneri istruttori previsti dalla Regione Toscana per i procedimenti di rilascio, modifica sostanziale, rinnovo e voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Gli oneri istruttori sono di due tipologie (oneri fissi), da versare al momento della presentazione dell'istanza e (oneri variabili), da versare qualora i soggetti competenti in materia ambientale li richiedano allo SUAP, preventivamente o a seguito di specifici pareri (verificare il tariffario A.U.A.).

**Tempi di attesa**

Nel caso di SCIA UNICA l'attività può essere iniziata immediatamente. Entro 60 giorni, se venga accertata la carenza dei requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il comune può sospendere o vietarne la prosecuzione o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Nel caso di SCIA CONDIZIONATA, l'attività non può essere avviata immediatamente, bensì solo dopo aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione o atto di assenso.

**PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265), artt. 216 e 217;
- D.M. 5/09/1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie";
- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 e D.P.G.R. n. 40/R/2006;
- L.R. 31 maggio 2006, n. 20 e s.m.i.;

- D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R e s.m.i.;
- Regolamento Comunale d'igiene e sanità;
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.